

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASATENOVO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER L'APERTURA AL PUBBLICO E LA VALORIZZAZIONE DELLE CHIESINE DI SANTA GIUSTINA E SANTA MARGHERITA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso il Comune di Casatenovo

TRA

IL COMUNE DI CASATENOVO, con sede a Casatenovo in Piazza della Repubblica n. 7 C.F. e P.I. 00631280138 rappresentato dal dott. Dario MAZZOTTI, nato a _____, Responsabile del Settore Servizi alla Persona

E

L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI CASATENOVO con sede in Casatenovo via Cascina Levada C.F. e P.IVA 94000890130 rappresentata dal Presidente ROSA ADELE GALBIATI e per la carica ivi domiciliata;

PREMESSO CHE:

- ✓ l'art. 3 comma 2 dello Statuto Comunale inerente il principio di sussidiarietà specifica che le funzioni dell'ente possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite dal regolamento ed in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- ✓ l'art. 5 comma 2 dello Statuto comunale indica tra le finalità dell'ente "la valorizzazione, il progresso e la diffusione della cultura in ogni sua libera manifestazione";
- ✓ l'art. 62, comma 1, dello Statuto Comunale specifica che il comune valorizza le autonome forme associative;
- ✓ il Comune di Casatenovo è proprietario delle Chiesine di Santa Giustina e di Santa Margherita, due edifici religiosi di rilevanza artistica primaria già esistenti nel XII secolo entrambi arricchiti dalla presenza di pregevoli affreschi di epoca rinascimentale;
- ✓ presso la Chiesina di Santa Margherita si svolgono celebrazioni religiose d'intesa con la Parrocchia;
- ✓ presso la Chiesina di Santa Margherita si svolgono altresì concerti e visite guidate;
- ✓ le Chiesine di Santa Margherita e Santa Giustina sono inserite nella rassegna "Ville Aperte";
- ✓ la Giunta Comunale, nella seduta del 22/06/2017 con deliberazione n. 128, ha aderito al Bando Fondazione Cariplo 2017 "Patrimonio culturale per lo sviluppo" con il progetto territoriale in rete di restauro conservativo e strutturale, sistemazione valorizzazione e miglioramento delle modalità di gestione del patrimonio culturale denominato "Antiche chiese nuove prospettive" in paternariato con Proloco di Casatenovo;

- ✓ è volontà dell'amministrazione comunale valorizzare le chiesine e garantire una maggiore fruibilità da parte dei cittadini, di appassionati di storia locale e di studenti;

Con la presente scrittura privata ad ogni effetto di legge

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune concede in gestione all'associazione Pro Loco, esclusivamente per la promozione delle attività culturali che l'associazione svolge ai sensi del proprio Statuto senza scopo di lucro, le chiesine di Santa Giustina e Santa Margherita con la finalità di promuoverne l'uso e l'apertura al pubblico in occasione di eventi e visite guidate.

L'associazione Pro Loco agirà in stretta collaborazione e sinergia con l'ufficio cultura del Comune.

Art. 2 - DURATA E SCADENZA DELLA CONVENZIONE

L'affidamento di cui alla presente convenzione avrà decorrenza dalla data della firma del presente atto fino al 31.12.2024.

Al termine del primo anno, nei trenta giorni successivi, verrà effettuata una verifica in ordine alla gestione di cui trattasi e le parti avranno la possibilità di recedere dalla presente convenzione, con comunicazione scritta e motivata da inviarsi all'altra parte, che produrrà effetti decorsi 90 giorni dal suo ricevimento.

La convenzione, alla scadenza, non è rinnovabile.

Art. 3 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO

L'Associazione Pro Loco si impegna a svolgere a propria cura e spese: servizio di custodia, pulizia, consegna chiavi e vigilanza in occasione di eventi e aperture al pubblico dei beni oggetto delle presente convenzione.

A tale scopo l'affidatario è tenuto a presenziare, tramite proprio incaricato e per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nella struttura ivi comprese le attività svolte da parte di terzi.

L'associazione Pro Loco è tenuta altresì ad impedire l'accesso alla Chiesina di Santa Giustina e alla Chiesina di Santa Margherita a chiunque non abbia titolo per accedervi.

L'affidatario è pertanto responsabile di danni a persone e cose dovute alla mancata osservanza di quanto espresso ai precedenti punti 1,2 e 3 e dell'incolumità fisica di quanti partecipano a diverso titolo agli eventi e alle visite guidate.

A tal fine l'associazione Pro Loco è tenuta a stipulare idonea copertura assicurativa.

Entro dieci giorni dalla firma della presente convenzione l'associazione Pro Loco comunicherà all'ufficio cultura del Comune il nominativo del soggetto individuato quale

referente per tutti i rapporti tra Comune e affidatario in ordine all'attuazione di quanto previsto nella presente convenzione.

Sarà compito del referente dell'associazione Pro Loco informare costantemente gli organi del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, degli eventuali danneggiamenti causati da terzi.

L'associazione Pro Loco è tenuta a presentare al comune entro il mese di gennaio il rendiconto delle attività svolte nell'anno precedente in relazione agli artt. 5, 6 e 7;

Art. 4 OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Saranno a carico del comune le utenze e la manutenzione ordinaria delle Chiesine di Santa Giustina e Santa Margherita e degli impianti e delle attrezzature in esse contenute.

Fanno carico al Comune tutte le opere di manutenzione straordinaria degli immobili oggetto della presente convenzione, delle relative pertinenze, degli impianti e delle attrezzature.

Al fine di consentire al concedente di programmare per tempo quanto di propria competenza, il referente dell'associazione Pro Loco dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto all'ufficio tecnico ogni notizia utile ad evidenziare situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il comune si riserva, in casi eccezionali non prevedibili e di estrema necessità, la facoltà di utilizzare le chiesine oggetto della presente convenzione previa comunicazione scritta all'associazione Pro Loco che non potrà opporre rilievi.

ART. 5 - ATTIVITA' CULTURALI

L'associazione Pro LOCO, in stretta collaborazione e sinergia con l'ufficio cultura, si impegna a programmare e realizzare le seguenti attività:

- ✓ visite guidate alle chiesine in collaborazione con le associazioni locali;
- ✓ aperture straordinarie per studenti e insegnanti che ne facciano richiesta;
- ✓ mostre tematiche e concerti per valorizzare le chiesine;
- ✓ inserimento delle chiesine in circuiti musicali e culturali.

Il materiale pubblicitario dovrà essere trasmesso all'ufficio cultura per la pubblicazione sul sito e attraverso i canali pubblicitari istituzionali.

ART. 6 - CAMPAGNE SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI

L'associazione Pro Loco si impegna a favorire campagne di "fundraising" e di sensibilizzazione volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio artistico comunale. I proventi dovranno essere finalizzati alle iniziative oggetto della presente convenzione ed esposti nella rendicontazione annuale.

ART. 7 - UTILIZZO DA PARTE DI TERZI

L'associazione Pro Loco potrà concedere a terzi l'utilizzo, temporaneo e non esclusivo, delle Chiesine a fronte di un canone preventivamente concordato con l'amministrazione comunale che sarà evidenziato nel rendiconto annuale.

Eventuali introiti saranno utilizzati dall'associazione Pro Loco esclusivamente per la valorizzazione dei beni culturali oggetto della presente convenzione.

In ordine ai predetti introiti ed attività rimane di esclusiva responsabilità dell'associazione Pro Loco il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi.

ART. 8 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

I competenti uffici comunali si riservano la facoltà di effettuare periodici sopralluoghi e controlli allo scopo di verificare lo stato di efficienza generale degli immobili affidati in gestione.

In presenza di fatti e circostanze gravi ed assolutamente imprevedibili al momento della stipula oppure in presenza di un mancato rispetto degli impegni sottoscritti, ciascuna delle parti potrà, previa diffida, recedere anticipatamente dalla presente convenzione, con comunicazione scritta adeguatamente motivata, da inviare alla controparte almeno 90 giorni prima della data indicata per la risoluzione.

L'affidamento in gestione delle chiesine può essere revocato da parte dell'Ente prima della scadenza prevista, al verificarsi di una delle seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da parte della stessa:

- ✓ grave e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali;
- ✓ realizzazione di interventi sugli impianti e sulla struttura senza il rispetto della normativa vigente e senza disporre delle autorizzazioni dell'Ente;
- ✓ mancata osservanza degli obblighi assunti con la convenzione;
- ✓ aver procurato danni;
- ✓ non fruibilità prolungata dell'immobile;
- ✓ rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del rapporto.

Art. 9 - CONTROLLI E RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione valgono le norme vigenti con particolare riferimento al Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per l'Affidatario
IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO
Rosa Adele Galbiati

Per il Comune di Casatenovo
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Dario Mazzotti